



CIRCOLO CULTURALE "GRAZIA DELEDDA " APS

1

Via Venezia n°25 LA SPEZIA 19122 Tel. 0187.525384

CF/P.IVA 01071570111 - email. circolodeleddaspezia@gmail.com

**NUOVO STATUTO CIRCOLO GRAZIA DELEDDA APS LA SPEZIA
ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 Luglio 2017 n°117
(CODICE DEL TERZO SETTORE)**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE.

A norma dell'articolo n°18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore " -CTS) e successive modifiche e, per quanto compatibili, delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: CIRCOLO CULTURALE GRAZIA DELEDDA APS , più semplicemente denominata "Circolo", con sede legale in La Spezia, via Venezia n°25.

Il Circolo è stato riconosciuto con Decreto dell'Assessore Regionale del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n°260/F5 del 19.07.1995, e aderisce alla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI).

Il Circolo è un Associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica.

ARTICOLO 2 - SCOPI ,FINALITA'E AZIONI DEL CIRCOLO

Il Circolo non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale garantendo una gestione democratica e mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale tra quelle previste all'art.5, comma 1 , del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Organizzare e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art.5 del CTS;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche.
- Ricerca scientifica di particolare interesse;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
- Organizzare e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata:
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n 244.

Lo scopo sociale del Circolo è quello di agire con finalità di promozione sociale attraverso la realizzazione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità'.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo si propone di :

- a) Promuovere iniziative tendenti a tutelare il diritto degli emigrati sardi in quanto tali, delle loro famiglie e delle loro attività';
- b) Difendere, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale della Sardegna in tutte le sue espressioni storiche, letterarie, artistiche, linguistiche, sociali ed economiche;
- c) Svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna, presso le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- d) Promuove i valori di solidarietà ed amicizia propri della cultura del popolo sardo;
- e) Educare le giovani generazioni alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua della Sardegna;
- f) Valorizzare il contributo sociale dei lavoratori sardi alla costruzione di una società più civile, più equa e rispettosa del patrimonio ambientale;
- g) Lavorare per il rispetto e la valorizzazione di tutte le culture e contribuendo all'affermazione del principio di tolleranza nella costruzione di una società multietnica e multiculturale.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà:

- **Esercitare, a norma dell' art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.**
- **Esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.**

A fini esplicativi, si precisa che il Circolo, su adesione del Consiglio Direttivo e secondo le linee di intervento individuate dall'Assemblea, potrà in proprio e/o in collaborazione:

- **organizzare eventi e attività culturali, sociali, ricreative, momenti di incontro e partecipazione sociale;**
- **organizzare eventi di promozione economica, compresa la vendita di beni e servizi come attività secondaria e strumentali;**
- **curare attività editoriali, di informazione anche via web, nonché mostre, visite, presentazioni, spettacoli, attività sportive, viaggi ed escursioni turistiche;**
- **partecipare a bandi, concorsi, presentare progetti per finanziare le proprie attività;**
- **svolgere studi, ricerche, organizzare corsi rivolti a tutte le fasce d'età;**
- **gestire servizi per i propri soci, le loro famiglie o di terzi;**
- **creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti nel territorio;**
- **ricercherà momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel contesto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale e di promozione dei beni comuni.**

Tutte le attività saranno svolte ricercando la collaborazione della Regione Autonoma Sardegna, delle Amministrazioni e Istituzioni pubbliche della Sardegna e della Liguria, degli ETS, della Federazione Associazioni Sarde in Italia(FASI) e delle associazioni aventi gli stessi scopi e finalità.

Le attività del Circolo Culturale Grazia Deledda aps sono regolate dal presente statuto, dal CTS, dalla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n 7 della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibile con il CTS.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Circolo è un organismo unitario ed autonomo, dal punto di vista amministrativo, diretto dai seguenti organi di governo:

- **Assemblea**
- **Consiglio Direttivo**
- **Presidente**
- **Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti dalla legge;**
- **Collegio dei Garanti.**

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Pur conservando la propria autonomia ed indipendenza amministrativa il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unita' d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia) alla cui Federazione aderisce, conformandosi allo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4 – SOCI

Possono essere Soci del Circolo Culturale GRAZIA DELEDDA aps tutti coloro che ne condividano appieno le finalita' e gli scopi.

I Soci si distinguono:

- **Soci Fondatori:** rientrano in tale denominazione i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- **Soci Ordinari :** sono tali tutti coloro che avendone fatta regolare domanda secondo la procedura definita dall'Associazione e siano stati accolti come tali; fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza, ma senza incidere sui diritti e doveri di tutti i soci, coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Regione Autonoma Sardegna sull'emigrazione con la Legge Regionale n 7 del 15 gennaio 1991, cioè in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della stessa legge;
- **Soci Benemeriti:** sono i soci onorari. Il Consiglio Direttivo ha la facolta' di nominare in tal e e categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella societa' o nell'Associazione stessa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere :

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'eventuale possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n 7 della Regione Autonoma della Sardegna;

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Socio ha diritto a ricevere una tessera sociale che attesti la sua adesione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. In caso di disaccordo con la decisione assunta dal Collegio dei Garanti del Circolo del Circolo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

La permanenza del socio nell'Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento interno di organizzazione delle attività: in presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di :

- Eleggere gli organi associativi(diritto di elettorato attivo);
- Essere eletti negli stessi (diritto di elettorato passivo), con le specifiche indicate nel successivo art. 8;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione ;

- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere visione dell'ordine del giorno dell'assemblea, dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione /radiazione per i seguenti motivi :

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto delle disposizioni dello Statuto, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- L'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altri di proprietà del Circolo;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno deve essere risarcito.
- Le sanzioni sono deliberate con voto segreto del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il provvedimento disciplinare deve motivato e proporzionato.

La relativa deliberazione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Garanti che delibera in via definitiva confermando o riformando la sanzione. In caso di disaccordo, il socio può ulteriormente ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

L'associato può sempre recedere dall'associazione:

- Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato;
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- All'atto della presentazione delle dimissioni il socio sarà tenuto a restituire la tessera e ad ottemperare comunque alle obbligazioni assunte;

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiamo cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, sono considerati decaduti.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, in cui hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola con pagamento della quota sociale. Ciascun socio ordinario ha un voto da esprimere personalmente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea, su iniziativa del Presidente, avviene mediante convocazione scritta, contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non nella stessa giornata) e l'ordine del giorno, inviata, almeno 8 giorni prima della data fissata, al recapito indicato dal socio in sede di iscrizione annuale e riportato sul libro degli associati, oltre che affissa, negli stessi termini, nei locali sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione :

- Del bilancio di esercizio, dell'eventuale bilancio sociale al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 13 del CTS e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- Della programmazione annuale e/o pluriennale di iniziative, attività e investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- Dell'importo delle quote associativi, su proposta del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della

richiesta e con all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- **Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;**
- **Delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;**
- **Delibera sulle modificazioni dello Statuto;**
- **Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **Delibera lo scioglimento dell'associazione;**
- **Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;**
- **Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

L'Assemblea discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento stabilito.

Le votazioni per l'elezione dei componenti degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e le preferenze espresse non possono superare il numero della meta' piu' uno degli eleggibili.

L'Assemblea   validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' di uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza di voti, con votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei Soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit , gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea   presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito verbale.

In occasione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni. Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il piu' votato) convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'attribuzione degli incarichi organizzativi previsti dallo Statuto.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volonta' e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- **Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;**
- **Formulare i programmi esecutivi e curare la realizzazione delle attivita' associative sulla base programmazione generale approvata dall'Assemblea;**
- **Approvare il Regolamento interno di organizzazione delle attivita' a norma dello Statuto;**
- **Predisporre il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalita' previste all'art. 13 del CTS e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**
- **Predisporre tutti gli elementi utili alle deliberazioni dell'Assemblea;**
- **Deliberare l'ammissione e esclusione degli associati;**
- **Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;**
- **Stabilisce le quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;**
- **Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attivita' associative;**
- **Deliberare su eventuali partecipazioni dell'Associazione, in forma stabile od occasionale, a istituzioni e organismi che abbiano gli stessi obbiettivi.**
- **Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprieta' dell'associazione o ad essa affidati;**
- **Definire i regolamenti che si rendessero necessari per la gestione delle attivita' dell'Associazione.**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero tra 9 e 15, eletti dell'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilita' e di decadenza. Nei casi di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunita' nelle candidature.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, le votazioni normalmente sono palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando richiesto anche da un solo consigliere.

La parità dei voti comporta il respingimento della proposta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la delibera da parte dall'organismo, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non interviene per sei mesi alle riunioni del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade tutto quando, per qualsiasi motivo, decadono la maggioranza dei componenti originari e non esista la possibilità di sostituire questi ultimi con i primi dei non eletti;

Il Consiglio Direttivo decade quando cioè sia deliberato dalla metà più uno dei Consiglieri in carica;

in caso si verifichi tale evenienza, il Presidente uscente o – in sua assenza – un Vicepresidente, o il Consigliere più anzianità di incarichi direttivi nell'Associazione, convoca entro due mesi nuove elezioni .

Il Consiglio Direttivo è convocato e ogni qualvolta ritenuto necessario dallo stesso Presidente.

In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente, il Consiglio può essere convocato da parte della maggioranza dei componenti del Direttivo stesso, indicando l'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, e verranno considerate valide in presenza della metà più uno dei componenti, anche attraverso delega.

Di ogni seduta e in particolare delle deliberazioni assunte viene redatto regolare verbale che sara' trascritto nell'apposito registro.

Ogni verbale dovra' essere firmato dal Presidente, o da chi presiede il Consiglio in sua vece e dal consigliere che svolge le funzioni di verbalizzante. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, al proprio interno:

- a) Il Presidente;**
- b) Uno o due Vicepresidenti;**
- c) Il Segretario;**
- d) L'Amministratore;**
- e) Eventualmente il Tesoriere.**

Il Consiglio Direttivo puo' sfiduciare il Presidente ed eleggerne un altro, con mozione motivata.

Le cariche sono svolte senza ricevere alcun compenso o indennita', salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione i Soci che percepiscono dall'Associazione compensi di carattere continuativo.

Non possono essere eletti negli organi direttivi piu' di due parenti di primo e secondo grado.

I componenti dell'organo di controllo, se nominati sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quale partecipano con diritto di intervento e eventuale voto consultivo.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio stesso a maggioranza dei presenti.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione, gestisce le iniziative programmate, sulla base delle direttive di tali organi e riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente potrà essere coadiuvato su sua richiesta, da un Comitato di Presidenza composto da due Vicepresidenti, dal Segretario, dall'Amministratore e dai Consiglieri o dai soci responsabili dell'organizzazione delle attività programmate in corso di attuazione.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, l'Amministratore e/o il Tesoriere.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, che costituisce l'organo di garanzia, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e elegge al suo interno un Presidente. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci e l'Associazione.

Nel caso il giudizio riguardasse parenti o congiunti di primo o secondo grado, il Garante interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Garanti può essere attivato dal singolo socio a tutela dei propri diritti e contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

Un parere consultivo del Collegio dei Garanti può essere chiesto dallo stesso Consiglio Direttivo prima di deliberare una sanzione disciplinare.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo richiedono.

Non può ricoprire la carica di Garante un parente di primo e secondo grado del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario, dell'Amministratore e/o Tesoriere.

ARTICOLO 11- ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocrocativo, dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L' Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs . 8 giugno 2001, n 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 – IL PATRIMONIO E RISORSE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- **Quote associative, contributi pubblici e privati in particolare della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15 giugno 1991, n 7;**
- **Donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore .**
- **Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**
- **L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli**

organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13 – L'ESERCIZIO SOCIALE

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che dovrà essere accompagnato da una relazione sulla gestione che comunque rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il documento è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- **Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;**
- **Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;**
- **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;**
- **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;**
- **Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;**
- **Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, tenuto a cura dello stesso organo;**
- **Il libro giornale della contabilità (redatto anche in forma elettronica), tenuto a cura dell'Amministratore;**

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa formale richiesta al Presidente.

ARTICOLO 15 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 16 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea appositamente convocata, su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con almeno la presenza un terzo dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 3/4 degli associati.

L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del CTS da quando sara' operativo, e salva diversa destinazione imposta da legge, ad altri enti del Terzo Settore, oppure ai fini di utilita' sociale, nelle more della piena operativita' del suddetto Ufficio, previa deliberazione della Assemblea dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – NORME TRANSITORIE

Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Fino all'operativita' del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS e del D.lgs. 460/1997. Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme di attuazione.

Approvato in Assemblea Generale dei Soci in La spezia il 05/02/2022

(IL PRESENTE STATUTO E COMPOSTO DI 16 (sedici) PAGINE).

**La Segretaria
Romina Erbi**

Romina Erbi



**Il Presidente
Saverio Coghe**

Saverio Coghe



CIRCOLO CULTURALE "GRAZIA DELEDDA" A.P.S

Via Venezia n. 25 - 19122 LA SPEZIA - Tel.0187/525384

C.F.P.IVA 01071570111 e.mail: circolodeleddaspezia@gmail.com

La Spezia 5 febbraio 2022

Nr.1/2/2022

OGGETTO: Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione variazione Statuto Circolo.

In data odierna io sottoscritta Romina Erbi, do atto che alle ore 16,00 (in seconda seduta), nei locali del Circolo Grazia Deledda, sito in La Spezia Via Venezia 25, si è riunita l'assemblea Straordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente Saverio Coghe.

Ad inizio dell'assemblea in Soci (in regola con il tesseramento anno 2021) hanno nominato Presidente dell'Assemblea il Socio Depau Pietro che nomina Segretario la socia Romina Erbi.

La Segretaria dichiara aperta la riunione - Argomento del giorno è l'approvazione delle variazioni allo statuto originale del Circolo Grazia Deledda APS La Spezia a seguito delle norme previste in base al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 nr. 177 - (Codice del Terzo Settore)

La presente riunione termina con l'approvazione del presente Ordine del Giorno alle ore 17,05.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Segretario
Romina Erbi

Romina Erbi

Il presidente
Pietro Depau

Pietro Depau



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMS UT AULLA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 79
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 05/02/2022 REGISTRATO IL 10/03/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000079

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CGHSVR58M17L512E COGHE SAVERIO
 ID. TELEMATICO: TZE22L000079000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1551	20,00
TOTALE	20,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01071570111

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	DANTI CAUSA SOGGETTI
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.	0,00	1

NOTE:

REGISTRAZIONE LAVORO AGILE
 EMAIL DEL 09.03.2022 CIRCOLO DELEDDA SPEZIA <CIRCOLODELEDDASPEZIA@GMAIL.COM